

COMUNE DI CASTELGOMBERTO

Provincia di Vicenza

Ordinanza

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SPORTELLI UNICI

N° registro generale 73 del 30-09-2021

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA

IL SINDACO

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

- la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Considerato che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. E' prevista l'attivazione delle misure di contenimento sulla base del livello di allerta raggiunto: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso, che viene comunicato da ARPAV ai Comuni a seguito della valutazione dei dati di PM.10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- il Comitato di indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto nelle date 6 settembre 2018, 5 settembre 2019 e 26 settembre 2019, relativamente alle misure previste dall'Accordo Padano e declinate nel territorio regionale, ha ribadito ai comuni capoluogo e alle province l'obbligatorietà dell'applicazione dell'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29 dicembre 2020 (BUR del 31 dicembre 2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale;

- le Regioni hanno inoltre condiviso un ulteriore "Piano straordinario per la qualità dell'aria";

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;

- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

Rilevato che:

1. secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

2. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
3. le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate

qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192”, in particolare l'art. 5 comma 1;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera PRTRA approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e pubblicato sul Bollettino della Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016;

- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 che approva il “Pacchetto di misure straordinarie” per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 09 agosto 2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea”;

- le indicazioni del Comitato di indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) nell'incontro del 24 giugno 2021 con cui sono state presentate sinteticamente le misure straordinarie, integrative rispetto a quelle previste dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e dall'Accordo di Bacino Padano. Il pacchetto regionale per la qualità dell'aria riguarda principalmente i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento prevedendo sia azioni di incentivazione sia misure temporanee (valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile) collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, interessando anche molti Comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti dall'Accordo di Bacino Padano;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09 agosto 2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV n. 238/2021, avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;

- il D.M. Sanità 5 settembre 1994;

- l'art. 50 del T.U. Sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

- le indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) di Vicenza del 09 agosto 2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nella deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02 marzo 2021 e nelle successive indicazioni fornite dalla DGRV n. 1089 del 09 agosto 2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale, in cui si confermava lo slittamento del blocco a livello verde ai diesel Euro 4 al termine dell'emergenza pandemica;

- la precedente Ordinanza Sindacale n. 29 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Provvedimenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera. Proroga ed integrazione azioni”;

Considerato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati gli esiti emersi del T.T.Z. del 27 settembre 2021 e le proposte espresse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6 settembre 2018 e del 11 agosto 2020;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali;

ORDINA

di istituire, dal 1 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" di seguito riportate:

- 1. è fatto divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetica ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n. 186;
- 2. è fatto divieto di procedere alla combustione all'aperto di qualsiasi tipologia compresi i residui vegetali e biomasse su tutto il territorio comunale**, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale;
- 3. è fatto divieto di mantenere acceso il motore degli autobus**, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o dei passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore; degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate; degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto;
- 4. è fatto obbligo**, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura** misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:
 - a **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93 e s.m.i. e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative e assimilabili;
 - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - a **massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/93, con la sigla:
 - E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

RICORDA

che l'inosservanza delle sopra riportate disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e qualora ne ricorrano i presupposti dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

a) la Cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano) ;

- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici , ridurre il rischio di esposizione:

– limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;

– limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);

– limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;

– limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);

b) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;

c) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

2. che il presente provvedimento venga notificato alla:

• Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

3. che il presente provvedimento venga trasmesso a:

• Consorzio di Polizia Locale Valle Agno - Distretto Polizia Locale VI4B, C.so Italia n. 63/D – 36078 Valdagno (VI);

• Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica";

• A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof n. 353, 36100 Vicenza;

• Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n. 106, 36100 Vicenza;

• Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza;

• Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 6, 36100 Vicenza;

• Comando dei Carabinieri – Compagnia di Valdagno, Via Sette Martiri n. 117 - 36078 Valdagno (VI);

• Comando dei Carabinieri - Stazione Trissino, Via Rovigo n. 4 - 36070 Trissino (VI);

• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

• Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata - S.V.T. s.r.l., Viale Milano n. 78 - 36100 Vicenza;

- Autoservizi Capozzo s.r.l., Via Cartiera n. 21 - 36030 Lugo (VI);
- Autoservizi Casarotto, Strada Marosticana n. 24 - 36031 Dueville (VI);
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.

INFORMA

- che con separata Ordinanza potranno essere indicate le eventuali ulteriori limitazioni alla circolazione di alcune categorie di veicoli;
- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- che l'Osservatorio Regionale ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordo di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;
- ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it>;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio;
- che, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., l'ufficio competente è l'Unità Operativa Urbanistica-Ambiente ed il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cervato Denis, Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia Privata-Sportelli Unici del Comune di Castelgomberto (Tel. 0445-424430/32/33/40 e_mail: urbanisticasuap/@.castelgomberto.vi.it PEC: castelgomberto.vi/@.ip-veneto.net).

Responsabile dell'istruttoria: Agnese Fortuna

Castelgomberto, lì 30-09-2021

Il Sindaco
Avv. Davide Dorantani